

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. XXXX/2019 R.G. proposto da:

SOCIETA' 1 in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati omissis, per procura speciale allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' 2, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario p.t, domiciliato ex lege in omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato omissis, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di POTENZA n. xxxx/2018 depositato il 12/06/2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SOCIETA' 1 alla quale **BANCA Spa** aveva affidato l'incarico di trasporto e di custodia dei valori, affidò a sua volta il medesimo incarico alla **SOCIETA' 2**, successivamente posto in amministrazione straordinaria.

Essendo stata chiamata a rispondere di un danno per sottrazione di valori dal caveau della banca, la **SOCIETA' 1** si insinuò al passivo della procedura per la somma corrispondente.

Il credito venne ammesso al chirografo, ma la società, dopo aver infruttuosamente presentato osservazioni al progetto di stato passivo, propose opposizione, dolendosi della mancata compensazione con un controcredito vantato dall'Istituto di Vigilanza nei suoi confronti a titolo di corrispettivo dei servizi resi.

Il Tribunale di Potenza, con Decreto del 12.6.2019, ha parzialmente accolto l'opposizione, motivando - per quanto in effetti rileva - in questo senso: l'azione intrapresa dalla **SOCIETA' 1** costituiva "una

azione (non di regresso bensì) di risarcimento del danno per ogni pregiudizio patito rappresentato dagli esborsi economici nella vicenda in esame"; ciò poteva "dar luogo ad un effetto compensativo solo nei limiti in cui, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, detti esborsi (avessero) avuto luogo effettivamente", cosa che era avvenuta, ma nella sola misura di 42.000,00 Euro; di contro era da escludere l'integrale compensazione della residua parte del credito risarcitorio perchè destinato a essere soddisfatto successivamente, così potendosi configurare "al più come credito futuro ipotetico e/o condizionato", come tale "non ancora sorto (e men che mai esigibile) alla data di apertura della procedura concorsuale".

Avverso il decreto **SOCIETA' 1** ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

La procedura ha resistito e proposto a sua volta ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Col **PRIMO MOTIVO** del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 c.c. e segg., e L. Fall., art. 56, per avere il tribunale ommesso di applicare la disciplina della cd. compensazione impropria mediante un'errata individuazione dei crediti da compensare, giacchè la fonte negoziale posta a base della pretesa non era stata contestata e poteva essere evinta "dall'esame del corredo probatorio costituito dal contratto di subappalto".

Il motivo è inammissibile.

Il riferimento alla non contestazione della fonte negoziale non è minimamente pertinente rispetto alla decisione assunta dal giudice del merito. Quello al "corredo probatorio" che sarebbe stato violato, oltre che generico, è egualmente eccentrico rispetto alla ratio decidendi.

La premessa del decreto impugnato è costituita dalla qualificazione della domanda di insinuazione come afferente al risarcimento del danno subito direttamente dalla **SOCIETA' 1** a fronte dell'inadempimento di un contratto di subappalto di servizi.

Dopodichè la ratio della decisione è incentrata sulla inesistenza del presupposto della compensazione, perchè la danneggiata non aveva ancora sostenuto l'intero esborso prima dell'apertura della procedura concorsuale.

II. - Col **SECONDO MOTIVO** la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1203 c.c., e L. Fall., art. 56, e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che il tribunale, sebbene affermando che l'azione proposta non era qualificabile come azione di regresso ma come azione di danni, abbia dichiarato la compensazione solo per l'importo di 42.000,00 Euro, nonostante che, invece, tutti gli esborsi fossero stati sostenuti nel 2016, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.

Il motivo è inammissibile perchè presuppone un accertamento di fatto (l'avvenuto integrale pagamento, già nel 2016, della sorte dovuta a titolo risarcitorio da parte della ricorrente alla banca) in contrasto col provvedimento di merito; accertamento di fatto notoriamente insuscettibile di essere sollecitato in cassazione, non essendo la Corte giudice della vicenda storica.

III. - Col **TERZO MOTIVO** la ricorrente principale infine denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 c.c. e segg., e L. Fall., art. 56, perchè comunque il tribunale, dopo aver qualificato il credito azionato come credito risarcitorio, ne avrebbe frazionato la nascita in momenti diversi dal fatto generatore, integrato dalla commissione dell'illecito.

Il terzo motivo è fondato nel senso che segue.

IV. - La L. Fall., art. 56, consente ai creditori la compensazione coi debiti verso il fallito dei crediti che essi hanno verso lo stesso "ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento", salvo che detti crediti siano stati acquistati "per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".

Nel caso concreto non interessa questa seconda parte della disposizione.

Interessa invece la prima, perchè il tribunale ha sostanzialmente ritenuto che il credito "non scaduto" opposto in compensazione potesse esserlo solo in correlazione con l'esborso già sostenuto dalla creditrice **SOCIETA' 1**, a titolo risarcitorio, nei confronti della banca.

Quest'assunto è errato giuridicamente, perchè ciò che conta, ai fini della L. Fall., art. 56, è la preesistenza dei crediti da compensare rispetto alla dichiarazione di fallimento (ovvero - nel caso di specie - all'amministrazione straordinaria); preesistenza che però deve essere valutata in relazione al fatto generatore del credito stesso, e cioè alla sua genesi, volta che i restanti requisiti della compensazione, quali la liquidità e l'esigibilità, ben possono sussistere al momento della pronuncia giudiziale (v. Cass. Sez. 1 n. 42008-21, Cass. Sez. 3 n. 21784-15, Cass. Sez. 3 n. 3280-08).

Ciò costituisce diretta conseguenza del principio - consolidato - per cui la L. Fall., art. 56, rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito. Sicchè per l'appunto non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, ferma restando invece l'esigenza dell'antiorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte.

Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano - in vero - l'ammissibilità anche della compensazione giudiziale, nel fallimento come nell'amministrazione straordinaria. E perchè questa operi è necessario che i requisiti dell'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene accolta (esplicitamente Cass. Sez. U. n. 775-99).

Nella concreta fattispecie, risulta dallo stesso decreto del Tribunale di Potenza che il fatto generatore del credito opposto in compensazione, e cioè l'inadempimento (o l'illecito) al quale era stata correlata la pretesa risarcitoria, era anteriore alla sottoposizione dell'Istituto di vigilanza alla procedura concorsuale.

V. - Col ricorso incidentale la procedura affida le sue doglianze a quattro (asseriti) motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1203 c.c., n. 3; b) violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; c) violazione o falsa applicazione dell'art. 1292 c.c.; d) violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 56.

Il ricorso incidentale è però inammissibile, giacchè le censure risultano argomentate in termini unitari, con miscellanea non consentita dall'art. 366 c.p.c..

Come questa Corte ha più volte sottolineato, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 1 n. 16700-20, Cass. Sez. 1 n. 24298-16). Diversamente è impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento delle lamentate violazioni.

Ne segue che i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto tali, perchè costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della Corte volto a enucleare dalla mescolanza delle argomentazioni svolte in modo discorsivo (a mò di appello) le parti in effetti concernenti le separate censure (v. anche Cass. Sez. 5 n. 1802116).

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui il ricorso incidentale, dopo un iniziale riferimento cumulativo alle violazioni denunciate, finisce con lo svolgere tutta l'argomentazione unitariamente, con semplici riferimenti alle violazioni stesse messi tra parentesi all'interno di un'unica esposizione complessiva.

VI. - In conclusione, il ricorso principale va accolto nei limiti del terzo motivo.

Il decreto va cassato in coerenza con tale accoglimento.

Segue il rinvio al medesimo tribunale di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il tribunale si uniformerà al principio sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili i restanti e inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al suddetto ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2023